

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PRAY,
VALDUGGIA, POSTUA, PILA, BREIA**

L'anno duemilaquattordici , il giorno del mese di , nella
sede Municipale del Comune di Pray

TRA

Il Comune di Pray (c.f. 00351920020), rappresentato dal
Sig.Passuello Gian Matteo , nato a Trivero (BI), il 09/12/1959,
Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua
qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Valduggia (c.f.00328710025), rappresentato dal
Sig.Prino Pier Luigi, nato a Valduggia (VC) il , Sindaco, il quale
interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale
rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Postua (c.f. 82001530029), rappresentato dal Sig.
Noris Fausto , nato a Varallo (VC) il 12/02/1955 ,
Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua
qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Pila (c.f. 82001310026), rappresentato dal Sig.
Cottura Enrico , nato a Torino il 01/02/1964 , Sindaco, il
quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di
Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Breia (c.f. 82000510022) rappresentato dal Sig.
Todaro Daniele, nato a Milano il 23/7/1961, Sindaco, il quale

Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

- Che con delibera consiliare del Comune di Postua n. in data 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Pila n. in data 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Breia n. in data 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Pray, Valduggia, Postua, Pila e Breia, nel rispetto del disposto dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione allo

scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Pray. La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissato presso il Comune capo Convenzione.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465.

Nonchè nelle altre fattispecie previste dalla presente convenzione.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Valduggia , Postua, Pila e Breia.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. Trattandosi di rinnovo di precedente convenzione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Pray, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della

Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla osta da parte dell'UTG di Torino Ex- Sezione Regionale dell'Agenzia.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tale caso il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo - convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Pray quale Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Valduggia , Postua, Pila e Breia provvederà altresì:

- a) ad indicare alla competente Ex-Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- b) a richiedere all'Ex-Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- c) Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi non rientranti nella presente convenzione. Al Comune capo convenzione spetta il mantenimento dei rapporti con l'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari della Regione.

Art. 3 – Rapporto di lavoro.

Il Segretario comunale , funzionario pubblico, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Pray, Valduggia , Postua, Pila e Breia.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari ecc..

Art. 4 - Modalità operative.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Pray per il 35%, sul Comune di Valduggia per il 35% , sul Comune di Postua per il 20%, sul Comune di Pila per il 5% e sul Comune di Breia per il 5%. Di conseguenza il servizio dovrà essere svolto dal Segretario presso i Comuni convenzionati in eguale proporzione, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione.

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario comunale;
- Revoca del Segretario comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Pray, Valduggia, Postua, Pila e Breia il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Pray comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Pray, le spese per imposte e tasse a carico dell'Ente e derivanti dalla compensazione degli emolumenti economici di competenza del servizio convenzionato, corsi di aggiornamento e

riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Gli oneri costituiti dalla corresponsione di specifiche indennità e/o maggiorazioni, e derivanti dallo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o gestionali, formalmente attribuite, saranno ripartite fra i comuni interessati in misura proporzionale alle quote di riparto individuate nel periodo successivo.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| - a carico del Comune di Pray | 35% |
| - a carico del Comune di Valduggia | 35% |
| - a carico del Comune di Postua | 20% |
| - a carico del Comune di Pila | 5% |
| - a carico del Comune di Breia | 5% |

Il Comune di Pray nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio nella parte USCITA tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, imposte, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte entrata, il rimborso della quota da parte dei Comuni di Valduggia , Postua, Pila e Breia.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in due rate, delle quali la prima a titolo di acconto entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 75% della spesa presunta per lo stesso esercizio;

- la seconda entro il 31 marzo dell'anno successivo sulla base dei dati consuntivi forniti dal Servizio Finanziario del Comune capo convenzione entro la fine di febbraio di ciascun anno.

-in caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese, dovranno essere comunicate per iscritto al comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Valduggia, Postua, Pila e Breia il rimborso delle spese di viaggio con quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una economia di spesa o per maggiore efficienza del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, saranno a carico di ciascuno dei suddetti Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Pray, seguendo il tracciato viario più

breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Le eventuali spese per missioni o trasferte effettuate per conto dei singoli comuni saranno liquidate e addebitate ai singoli comuni sulla base di specifica documentazione .

I diritti di Segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno comunicare al Comune Capo Convenzione i diritti di rogito liquidati, al quale ultimo competerà di procedere alla verifica che l'ammontare complessivo dei diritti di rogito liquidati da tutti i Comuni non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti di tutti i Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile; in tal caso si dovrà tener conto nel computo della rideterminazione delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali alle spese per la retribuzione per il segretario così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e scioglimento della convenzione.

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni cinque . Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi

Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

E' previsto il recesso consensuale o unilaterale in qualsiasi momento mediante apposito atto deliberativo dei rispettivi Consigli comunali con un preavviso di almeno 90 giorni agli altri Comuni. In tali ipotesi i Sindaci d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Pray. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo convenzione, alla competente sezione regionale dell'Ex-Agenzia Autonoma.

Art. 8 - Norme finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall' Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali..

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli comunali

dei Comuni di Pray, Valduggia, Postua, Pila e Breia verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI PRAY CAPO
CONVENZIONE**

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALDUGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI POSTUA

IL SINDACO DEL COMUNE DI PILA

IL SINDACO DEL COMUNE DI BREIA